



Linee guida per proposte di attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività seminariali, eventi e iniziative formative

Documento approvato dal Senato Accademico del 29 aprile 2026

Sommario

1. Premesse, riferimenti normativi, finalità	2
2. Il significato del Credito Formativo Universitario	2
3. Il carattere convenzionale del CFU	2
4. Le tipologie di attività formative nei percorsi universitari	3
5. Riconoscimento trasversale delle attività da parte del Senato Accademico	4
5.1. Criteri per il riconoscimento trasversale	4
5.2. Effetti della decisione del Senato Accademico	4
5.3. Contenuti della proposta di attribuzione di CFU al Senato Accademico	5
6. Riconoscimento delle attività trasversali a livello di Scuola di Ateneo	5
7. Riconoscimento su richiesta del singolo studente o studentessa	5
8. Criteri orientativi per l'attribuzione dei CFU	6
8.1. Coerenza tra CFU e carico di lavoro.....	6
8.2. Verifica dell'apprendimento o della partecipazione.....	7

1. Premesse, riferimenti normativi, finalità

Il sistema dei **Crediti Formativi Universitari (CFU)** costituisce l'unità di misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente o studentessa nei percorsi di studio universitari.

Il quadro normativo di riferimento è definito principalmente da:

- il **Decreto Ministeriale 270/2004**, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- il **Decreto Ministeriale 509/1999**, che ha introdotto il sistema dei crediti formativi nell'ordinamento universitario italiano;
- i decreti ministeriali relativi alle **classi di laurea e laurea magistrale**, che definiscono la struttura generale dei percorsi formativi;
- la normativa interna di Ateneo (Statuto, Regolamento didattico di Ateneo e regolamenti didattici dei Corsi di Studio).

Le presenti linee guida hanno lo scopo di definire **criteri omogenei per la valutazione delle proposte di attribuzione di CFU relative ad attività quali seminari, cicli di incontri, eventi formativi, laboratori, workshop o altre iniziative analoghe, che possono essere organizzate da strutture interne all'Ateneo o da soggetti esterni.**

2. Il significato del Credito Formativo Universitario

Il **Credito Formativo Universitario**, come già detto, è una **misura quantitativa del lavoro complessivo richiesto allo studente o studentessa** per l'acquisizione di conoscenze e competenze in una determinata attività formativa. Secondo la normativa nazionale:

- **1 CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro dello studente o studentessa;**
- tale impegno comprende **tutte le attività necessarie all'apprendimento**, tra cui:
 - partecipazione a lezioni o attività guidate,
 - studio individuale,
 - esercitazioni,
 - attività di laboratorio,
 - preparazione di elaborati,
 - verifica finale dell'apprendimento.

È importante sottolineare che il CFU **non misura o valorizza i contenuti** di un insegnamento o di un'attività formativa, né il suo valore culturale o scientifico, ma **esclusivamente l'impegno richiesto allo studente o studentessa.**

Pertanto, il credito formativo è uno **strumento di quantificazione del carico di lavoro** e non uno strumento di valutazione **qualitativa** delle attività proposte.

3. Il carattere convenzionale del CFU

La misura del CFU ha necessariamente **un carattere convenzionale e approssimativo**. Le attività formative possono presentare **diverse "densità formative"**, ovvero diversi livelli di complessità cognitiva e di impegno richiesto allo studente o studentessa.

Ad esempio:

- attività fortemente teoriche o concettuali possono richiedere tempi di studio individuale elevati;
- attività pratiche o laboratoriali possono comportare un impegno più concentrato nelle ore di presenza;
- attività seminariali o divulgative possono avere un impegno complessivo inferiore.

Per questo motivo, la relazione tra **ore di attività in presenza** e **lavoro complessivo dello studente o studentessa** non è rigidamente predeterminata, ma deve essere valutata caso per caso. In generale, nel sistema universitario italiano:

- solo una parte delle 25 ore associate a un CFU è costituita da attività in presenza;
- la restante parte è normalmente destinata allo studio individuale o ad attività autonome dello studente o studentessa.

Questa caratteristica rende necessario un approccio prudente nell'attribuzione di CFU ad attività di breve durata o prive di un adeguato percorso formativo.

4. Le tipologie di attività formative nei percorsi universitari

I percorsi di studio universitari sono strutturati attraverso diverse **tipologie di attività formative**, definite dalla normativa nazionale e recepite nei regolamenti didattici di Ateneo.

In particolare, si distinguono:

1. **Attività formative di base e caratterizzanti**, che costituiscono il nucleo disciplinare fondamentale del Corso di Studio.
2. **Attività formative affini o integrative**, finalizzate ad ampliare e completare la preparazione dello studente o studentessa.
3. **Attività formative a libera scelta dello studente o studentessa**, che consentono di personalizzare il proprio percorso formativo.
4. **Attività formative relative alla preparazione della prova finale.**
5. **Ulteriori attività formative**, tra cui possono rientrare:
 - tirocini e stage;
 - attività laboratoriali;
 - competenze linguistiche;
 - competenze informatiche;
 - attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
6. **Attività formative extracurricolari**: si tratta di iniziative che si collocano al di fuori del curriculum obbligatorio o opzionale del Corso di Studio. Tali attività possono tuttavia essere registrate e valorizzate nel percorso dello studente o studentessa, in quanto contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali, culturali e professionali. In particolare, possono essere riportate nel Diploma Supplement, quale strumento di trasparenza e descrizione ampliata delle esperienze formative svolte dallo studente o studentessa.

Le attività formative oggetto delle presenti linee guida **non rientrano nelle attività di cui ai precedenti punti 1,2,4 dell'elenco di tipologie**, che sono definite nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio e sono strettamente connesse agli insegnamenti curricolari.

Le iniziative quali seminari, cicli di incontri, workshop o eventi formativi possono invece essere riconosciute, se adeguatamente strutturate, nell'ambito di: **attività a libera scelta dello studente o studentessa** o **attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro**; tenendo presente che tali ambiti rappresentano complessivamente una quota molto limitata del percorso formativo di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale. Oppure possono essere considerate **attività formative extracurricolari**.

5. Riconoscimento trasversale delle attività da parte del Senato Accademico

In alcuni casi, gli Organi di Governo dell'Ateneo — e in particolare il Senato Accademico — possono stabilire che una determinata iniziativa formativa sia **riconosciuta in modo uniforme da tutti i Corsi di Studio**. Tale decisione è adottata quando l'attività presenta caratteristiche tali da renderla **trasversalmente rilevante per l'intera comunità studentesca**, indipendentemente dallo specifico ambito disciplinare.

5.1. Criteri per il riconoscimento trasversale

Un'attività può essere oggetto di riconoscimento generalizzato quando soddisfa almeno alcune delle seguenti condizioni:

- sviluppa competenze trasversali (soft skills) utili in tutti i percorsi formativi;
- riguarda tematiche di interesse generale per la formazione universitaria;
- contribuisce allo sviluppo di competenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- rappresenta un'iniziativa di particolare rilievo istituzionale o strategico per l'Ateneo.

5.2. Effetti della decisione del Senato Accademico

Quando il Senato Accademico delibera il riconoscimento trasversale di un'attività:

- l'iniziativa diventa automaticamente riconoscibile ai fini dei CFU in tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo;
- i singoli Corsi di Studio non devono deliberare autonomamente il riconoscimento;
- il credito, come già specificato, viene normalmente registrato come: attività a libera scelta dello studente o studentessa, oppure attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro oppure registrate nel Diploma Supplement come "extracurricolari (fuori piano)" nel caso i CFU del piano formativo dedicati alle tipologie precedenti siano già stati ottenuti per altre attività formative.

Questa modalità consente di garantire uniformità di trattamento tra studenti e studentesse; semplificare le procedure amministrative; valorizzare iniziative formative di particolare rilevanza per l'intera comunità accademica.

5.3. Contenuti della proposta di attribuzione di CFU al Senato Accademico

Le proposte di attribuzione di CFU rivolte al Senato Accademico devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) Soggetto proponente e eventuali partner esterni coinvolti.
- b) Titolo e descrizione dell'iniziativa
- c) Struttura dell'attività
 - durata complessiva;
 - articolazione delle attività (seminari, laboratori, esercitazioni, ecc.);
 - modalità di erogazione (in presenza, online, mista).
- d) Carico di lavoro previsto
 - ore di attività in presenza e eventuali attività autonome richieste allo studente o studentessa (studio, elaborati, project work);
 - modalità di verifica dell'apprendimento.
- e) Numero di CFU
- f) Modalità di accertamento della partecipazione e del profitto
 - registrazione delle presenze;
 - eventuale prova finale o elaborato;
 - criteri di riconoscimento dei crediti.
- g) struttura o referente accademico responsabile della certificazione.

6. Riconoscimento delle attività trasversali a livello di Scuola di Ateneo

Oltre ai casi di riconoscimento generalizzato deliberati dal Senato Accademico, di cui al precedente capitolo, il riconoscimento di attività formative ai fini dell'attribuzione di CFU può avvenire anche a livello di Scuola. Nel caso di iniziative formative che presentino **rilevanza trasversale all'interno di una specifica area disciplinare o di una Scuola**, il riconoscimento dei CFU può essere valutato e deliberato dal Consiglio Scuola, secondo le procedure organizzative interne.

Tale modalità è particolarmente appropriata quando:

- l'attività è coerente con più Corsi di Studio afferenti alla medesima Scuola;
- presenta contenuti disciplinari o metodologici condivisi;
- si configura come iniziativa di interesse comune per una pluralità di studenti e studentesse.

In questi casi, la Scuola può definire criteri e modalità di riconoscimento uniformi per i Corsi di Studio afferenti, nel rispetto dei regolamenti didattici vigenti.

7. Riconoscimento su richiesta del singolo studente o studentessa

Nel caso in cui il riconoscimento dei CFU sia **richiesto dal singolo studente o studentessa per attività non oggetto di preventiva proposta o deliberazione a livello di Ateneo o di Scuola**, la valutazione è demandata al Corso di Studio di appartenenza.

Tale riconoscimento avviene secondo modalità operative analoghe a quelle previste per il riconoscimento di attività formative pregresse, esperienze lavorative o altre attività formative, ai sensi della normativa vigente, nonché dei regolamenti didattici di Ateneo e dei Corsi di Studio.

La richiesta deve essere presentata dallo studente o studentessa secondo le modalità previste dal Corso di Studio e deve essere corredata da adeguata documentazione attestante:

- la natura e i contenuti dell'attività svolta;

- la durata complessiva e l'impegno richiesto;
- le modalità di partecipazione e di eventuale verifica finale;
- l'ente organizzatore o il soggetto responsabile.

La valutazione è effettuata dalle strutture didattiche competenti del Corso di Studio (quali, a titolo esemplificativo, la Commissione didattica o organi equivalenti), che verificano la coerenza dell'attività con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, la congruità tra impegno richiesto e CFU eventualmente riconoscibili, la qualità e la tracciabilità dell'attività svolta.

Il riconoscimento può avvenire nell'ambito delle attività a libera scelta dello studente o studentessa o tra le ulteriori attività formative previste dall'ordinamento didattico, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni vigenti, secondo quanto ribadito nei seguenti capitoli.

8. Criteri orientativi per l'attribuzione dei CFU

Al fine di garantire uniformità di trattamento tra studenti e studentesse appartenenti a diversi Corsi di Studio e assicurare coerenza nell'utilizzo dei Crediti Formativi Universitari, le proposte di attribuzione di CFU relative a seminari, eventi, workshop o iniziative analoghe sono valutate sulla base di **criteri orientativi condivisi a livello di Ateneo**.

Tali criteri non sostituiscono la valutazione di merito da parte degli Organi competenti, ma costituiscono **parametri di riferimento** per verificare la congruità tra attività proposta, impegno richiesto allo studente o studentessa e numero di CFU attribuibili.

Indicazioni applicative

- il riconoscimento di CFU è più appropriato quando l'attività prevede:
 - momenti di rielaborazione individuale,
 - produzione di elaborati,
 - attività laboratoriali,
 - verifica finale dell'apprendimento;
- eventi di breve durata possono essere valorizzati **accumulandoli all'interno di un percorso unitario** (ad esempio un ciclo di seminari o un programma annuale).

8.1. Coerenza tra CFU e carico di lavoro

Come stabilito dalla normativa nazionale, **1 CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro complessivo dello studente o studentessa**.

Nel caso di attività seminariali o eventi formativi, il carico di lavoro deve essere stimato considerando:

- ore di partecipazione alle attività in presenza o online;
- eventuale studio o approfondimento individuale;
- eventuale preparazione di elaborati o project work;
- eventuale verifica finale.

Poiché molte attività di questo tipo non prevedono studio individuale strutturato, le ore di attività guidata rappresentano spesso la componente prevalente del carico di lavoro.

Eventi singoli che prevedono un'attività in presenza o on-line **inferiore alle 6 ore** (ad esempio conferenze isolate o incontri occasionali o singoli eventi divulgativi) non sono normalmente idonei al riconoscimento di CFU, salvo che siano inseriti in un percorso formativo strutturato, oppure in percorsi che prevedono **l'accumulazione di più attività omogenee, integrate da momenti di rielaborazione**

individuale e da una verifica finale complessiva dell'apprendimento, tali da garantire un carico di lavoro coerente con i criteri di attribuzione dei crediti.

8.2. Verifica dell'apprendimento o della partecipazione

Per garantire il valore formativo dell'attività, è necessario che sia prevista **una modalità di verifica finale**, che può assumere forme diverse a seconda della tipologia di iniziativa.

A titolo esemplificativo, possono essere previste:

- la redazione di un breve elaborato;
- la presentazione di un project work;
- un test finale di verifica;
- una relazione sull'attività svolta
- una prova scritta o orale;

Per attività incluse in cicli di seminari o eventi, di carattere prevalentemente seminariale, può essere previsto:

- un obbligo minimo di frequenza (ad esempio almeno il 75–80% delle ore previste);
- una verifica della partecipazione attiva.

La modalità di accertamento deve essere esplicitata nella proposta.

Per consentire il riconoscimento dei CFU, devono essere previste modalità chiare di:

- registrazione delle presenze;
- verifica del completamento dell'attività;
- certificazione finale.

La responsabilità della certificazione deve essere attribuita a una struttura o a un referente accademico chiaramente identificato.